

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 4 agosto 2021

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 13.

Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2021, n. 13.

Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: “PuntoZero S.c.ar.l.”.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione e di conseguire maggiori livelli di efficienza, operare l'evoluzione tecnologica dei sistemi e raggiungere economie di scala, è autorizzata la fusione per incorporazione di Umbria Digitale S.c.ar.l. in Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale).

2. Dalla data di efficacia della fusione per incorporazione, la società incorporante, Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l., assume la denominazione di PuntoZero S.c.ar.l. e ogni riferimento a Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e a Umbria Digitale S.c.ar.l., contenuto in leggi, regolamenti o altri atti, si intende riferito a PuntoZero S.c.ar.l.

3. Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 1, del codice civile, la società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Art. 2
(Società consortile PuntoZero S.c.ar.l.)

1. PuntoZero S.c.ar.l. è a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla Regione Umbria, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale secondo il modello *in house providing* di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). I soci esercitano congiuntamente sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

2. PuntoZero S.c.ar.l. ha natura consortile, finalità mutualistica senza scopo di lucro, è ente strategico regionale volto al raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici soci mediante l'organizzazione e la struttura condivisa a supporto e coordinamento stabile delle attività degli stessi singolarmente e nel loro insieme.

3. La Società eroga i seguenti servizi di interesse generale:

a) sviluppo dell'innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi, anche mediante la digitalizzazione del Sistema informativo sanitario regionale di cui all'articolo 94 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2014;

b) cura delle attività per l'erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute, opera per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di *front-office* di servizi al cittadino, e cura la gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale;

c) sviluppo e gestione del *data center* regionale e della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni);

d) progettazione, direzione, integrazione e conduzione di sistemi e flussi informativi a valenza regionale e nazionale;

e) gestione dell'Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 101 della l.r. 11/2015, curando la realizzazione dei relativi flussi informativi.

4. L'attività d'interesse generale di cui al comma 3 si svolge anche mediamente, tramite l'erogazione di servizi strumentali alle attività istituzionali delle amministrazioni soci, quali il supporto tecnico-operativo a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l'erogazione di servizi inerenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito ICT, nell'ambito dell'organizzazione interna dei singoli enti soci.

5. La società può assumere il ruolo e le funzioni di "organismo intermedio" responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento rispetto alle risorse dei fondi europei ai sensi delle normative europee e nazionali in materia.

6. PuntoZero S.c.ar.l., nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente ai soggetti pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture. La società consortile può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti pre-commerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

Art. 3

(Soci e Organi societari)

1. Sono soci consorziati di PuntoZero S.c.ar.l. la Regione, le Aziende sanitarie regionali, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali nonché le istituzioni scolastiche, università, gli organismi pubblici aventi sede o operanti in Umbria.

2. Sono organi di PuntoZero S.c.ar.l.:

- a) l'Amministratore Unico;
- b) l'Assemblea dei soci consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

3. Lo Statuto dispone che l'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore Unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico in quanto compatibile, dei direttori generali delle Aziende sanitarie regionali.

4. L'Assemblea dei soci consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei soci o loro delegati.

5. Le funzioni di Organo di controllo sono esercitate da un sindaco unico, anche con competenze e poteri di revisione legale dei conti, nominato dall'Assemblea dei soci consorziati tra i soggetti aventi i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 4

(Centrale regionale di acquisto)

1. PuntoZero S.c.ar.l. svolge anche le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. PuntoZero S.c.ar.l. è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, PuntoZero S.c.ar.l. si articola in due sezioni:

- a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;
- b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.

4. I soci di PuntoZero S.c.ar.l. e i loro enti controllati, dipendenti o strumentali, per assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle proprie risorse, possono avvalersi della Società per perseguire:

- a) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;
- b) la ottimizzazione della spesa per forniture, servizi e lavori.

Art. 5

(Personale)

1. Il personale, dirigenziale e del comparto, della Regione, degli enti pubblici soci e il personale delle Aziende sanitarie regionali, con priorità per quello assegnato agli uffici che svolgono procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, può essere messo a disposizione di PuntoZero S.c.ar.l. per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 2 e 4 tramite l'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinata dall'articolo 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Al termine dell'assegnazione temporanea, il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1 ha diritto di rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera.

Art. 6

(Verifica e monitoraggio)

1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 2, comma 1, verifica la coerenza delle attività della società PuntoZero S.c.ar.l., rispetto agli indirizzi regionali. In particolare sono oggetto di verifica:

- a) i piani triennali di attività;
- b) i budget annuali;
- c) i bilanci di esercizio.

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 16
della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9)

1. All'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale), dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Dal 2022 la spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi” del bilancio regionale di previsione 2021-2023.

9-ter. L'entità della spesa di cui al comma 9-bis è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 3 della presente legge, è autorizzata a decorrere dal 2022 la spesa di euro 115.213,70 alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 del bilancio di previsione 2021-2023.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura per gli anni 2022 e 2023 nella riduzione di pari importo delle spese autorizzate ai commi 3-quater e 8 dell'articolo 16 della l.r. 9/2014 nei seguenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023:

- a) di euro 25.000,00 della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1;
- b) di euro 90.213,70 della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1.

3. Gli oneri derivanti dagli interventi per il sistema sanitario previsti dalla presente legge sono sostenuti dalle Aziende sanitarie regionali a valere sulle quote del Fondo sanitario di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, ad esse trasferite dalla Regione, della Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Il Capo II (Riordino della filiera ICT regionale) e gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 10, 11 e 12 della l.r. 9/2014, sono abrogati dalla data del 1° gennaio 2022.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 9/2014, è abrogata.

3. La legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informativo e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della regione dell'Umbria), è abrogata.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta della Presidente Tesei, deliberazione n. 470 del 27 maggio 2021, atto consiliare n. 933 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alla I Commissione consiliare permanente “Affari istituzionali e comunitari”, con competenza in sede redigente, in data 28 maggio 2021;
- esaminato dalla I Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 12 luglio 2021, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dalla Vice Presidente Porzi per la minoranza (Atto n. 933/BIS);
- esaminato ed approvato dall’Assemblea legislativa nella seduta del 27 luglio 2021, deliberazione n. 167.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all’art. 1, commi 1 e 3:

- La legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, recante “Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 aprile 2014, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 22 ottobre 2018, n. 8 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 24 ottobre 2018, n. 55), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 20 marzo 2020, n. 1 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20) e 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16).
- Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ed è stato pubblicato nella G.U. 4 aprile 1942, n. 79, E.S..
Si riporta il testo dell’art. 2504-bis, comma 1:

«2504-bis.
Effetti della fusione

La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Omissis.».

Note all’art. 2, commi 1 e 3, lett. a), c) e e):

- Si riporta il testo dell’art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210), come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (in G.U. 26 giugno 2017, n. 147):

«Art. 16.
Società in house

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell’assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all’ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all’articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile e dell’articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l’irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell’ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest’ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall’ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all’articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.».

- Il testo degli artt. 94 e 101 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è il seguente:

«Art. 94

Sistema informativo sanitario regionale.

1. Il Sistema informativo sanitario regionale è unitario a livello regionale e comprende dati e informazioni prodotte dai sistemi informativi delle aziende sanitarie e dei soggetti erogatori pubblici e privati accreditati della Regione.

2. Il Sistema informativo sanitario regionale:

- a) acquisisce i dati e le informazioni per il monitoraggio, la valutazione e la programmazione regionale;
- b) diffonde la telemedicina e l'integrazione delle tecnologie biomedicali;
- c) fornisce i servizi al cittadino nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Reg. reg. 12 maggio 2006, n. 4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione).

3. Per le finalità di cui al comma 2 il Sistema informativo sanitario regionale:

- a) assicura la compatibilità del Sistema informativo sanitario regionale con il Nuovo Sistema Informativo Sanitario nazionale (NSIS);
- b) assicura l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi informativi delle aziende sanitarie regionali, delle strutture accreditate, delle farmacie, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei professionisti convenzionati con il Sistema sanitario regionale;
- c) consente l'integrazione delle informazioni relative alle attività svolte, ai servizi forniti e ai percorsi di cura garantiti ai cittadini.

4. La Giunta regionale con appositi atti:

- a) definisce sulla base degli standard nazionali e internazionali, i requisiti minimi strutturali dei sistemi informativi delle aziende sanitarie regionali e degli enti e soggetti del Servizio sanitario regionale;
- b) stabilisce i livelli di informatizzazione per la definizione dei percorsi clinici e organizzativi finalizzati alla continuità di cura e la rilevazione epidemiologica;
- c) rileva con progetti specifici interaziendali e in riferimento al singolo cittadino lo stato di salute e le prestazioni erogate, finalizzate alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
- d) attiva sistemi di valutazione e controllo sui livelli di completezza e qualità dei sistemi informativi, sull'adesione agli standard e alle direttive nazionali e regionali.

Art. 101

Osservatorio epidemiologico regionale.

1. Nell'ambito della competente direzione della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio epidemiologico regionale, di seguito denominato Osservatorio, con funzione di osservazione epidemiologica.

2. L'Osservatorio rappresenta una componente fondamentale per orientare l'azione di governo della Giunta regionale e l'attività di pianificazione delle aziende sanitarie regionali, sia nella scelta delle modalità assistenziali, che per effettuare una adeguata valutazione del soddisfacimento dei bisogni di salute emergenti nella popolazione.

3. L'Osservatorio epidemiologico regionale opera nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) ed ha il compito di:

- a) promuovere l'istituzione, ai vari livelli del Servizio sanitario regionale, di strumenti di osservazione epidemiologica secondo una metodologia di rilevazione programmata finalizzata a produrre statistiche sanitarie omogenee;
- b) raccogliere dai vari livelli del Servizio sanitario regionale dati che riguardano lo stato di salute e la diffusione di malattie nella popolazione;
- c) elaborare i dati provenienti dalle aziende sanitarie regionali finalizzati a produrre statistiche sanitarie correnti;
- d) fornire le informazioni alle direzioni generali delle aziende sanitarie regionali, finalizzate alla valutazione e al controllo di qualità delle prestazioni sanitarie;
- e) acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali, finalizzate anche ad individuare i fattori responsabili della patogenesi delle malattie e le condizioni individuali e ambientali che predispongono all'insorgenza delle stesse;
- f) programmare e attuare indagini volte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario per il miglioramento degli interventi sanitari;
- g) partecipare all'Assemblea Legislativa, alla conferenza dei sindaci, alla struttura di valutazione di cui all'articolo 28 nonché ai cittadini ed alle loro associazioni i risultati delle informazioni raccolte.

4. L'Osservatorio, di cui al comma 1, attiva collaborazioni e collegamenti funzionali con i servizi epidemiologici delle aziende sanitarie regionali, dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni, con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità e con altri enti e istituzioni interessate.».

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 3) è il seguente:

«Art. 5

Sistema informativo regionale dell'Umbria.

1. Il Sistema informativo regionale dell'Umbria, di seguito SIRU, è costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici dell'Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi. Il SIRU è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali.
 2. Il Data center regionale unitario dell'Umbria, di seguito DCRU, è l'infrastruttura digitale abilitante del SIRU.
 3. Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale.
 4. Sono, altresì, collocati nel DCRU i sistemi server degli enti locali, e di altri soggetti pubblici, sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati.»
- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31, recante “Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 30 dicembre 2013, n. 58), è il seguente:

«Art. 6

Rete pubblica regionale.

1. La rete pubblica regionale dell'Umbria, denominata Regione Umbria Network (RUN) è costituita dall'insieme di reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà regionale o di società partecipata dalla Regione. Possono far parte della RUN anche reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga di proprietà di altri soggetti pubblici, previ specifici accordi con la Regione.
2. La RUN, in particolare, collega le strutture, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici le cui reti fanno parte della RUN. La RUN è aperta alle altre amministrazioni ed enti pubblici operanti nel territorio regionale, consentendo l'erogazione agli stessi di servizi predisposti per il sistema regionale.
3. La realizzazione della RUN è strumento di sviluppo e promozione dell'intero territorio regionale. I comuni, le province e gli altri enti territoriali collaborano alla realizzazione delle reti, anche mettendo a disposizione eventuali infrastrutture disponibili e idonee a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.
4. La RUN è messa a disposizione degli operatori di telecomunicazioni per l'integrazione delle proprie reti, nel rispetto del principio di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione.
5. La Regione consulta gli operatori di telecomunicazioni al fine di verificare la consistenza delle proprie reti, nonché i piani di sviluppo delle stesse. I dati acquisiti, unitamente alle informazioni della banca dati di cui all'articolo 21, costituiscono la base per la pianificazione degli interventi pubblici.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, tempi e procedure per l'acquisizione dei dati e delle informazioni di cui al comma 5.»

Nota all'art. 3, comma 3:

- La legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi” (pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 30 giugno 1999, n. 18 (in B.U.R. 7 luglio 1999, n. 38), 21 marzo 1997, n. 8 (in B.U.R. 26 marzo 1997, n. 8), 29 marzo 2007, n. 8 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), 28 novembre 2014, n. 25 (in B.U.R. 3 dicembre 2014, n. 56), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 1 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20), 28 novembre 2020, n. 12 (in S.S. al B.U.R. 28 novembre 2020, n. 91) e 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16).

Note all'art. 4, commi 1 e 2:

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), come modificato dal decreto legislativo 7 maggio 2012, n. 52 (in G.U. 8 maggio 2012, n. 106), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 (in G.U. 6 luglio 2012, n. 156), dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2012, n. 302), dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190) e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302):

«Art. 1

Omissis.

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A..

Omissis.

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Omissis.».

- Il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189).

Si riporta il testo dell'art. 15, comma 13, lett. d), come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (in G.U. 13 settembre 2012, n. 214), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 489 (in S.O. alla G.U. 10 novembre 2012, n. 263), dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188) e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302):

«Art. 15

Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica

Omissis.

13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:

Omissis.

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Il rispetto di quanto disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e dall'Autorità nazionale anticorruzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali;

Omissis.».

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91.

Si riporta il testo dell'art. 37, come modificato dal Comunicato 15 luglio 2016 (in G.U. 15 luglio 2016, n. 164), dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (in S.O. alla G.U. 5 maggio 2017, n. 103) e dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), convertito, con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17 giugno 2019, n. 140):

«Art. 37

Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

7. Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

9. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.

10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31.

11. Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.

13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea solo per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni

aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g).».

- Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” (pubblicato nella G.U. 24 aprile 2014, n. 95), è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23 giugno 2014, n. 143).

Si riporta il testo dell'art. 9, commi 1 e 5, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302):

«Art. 9

Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Omissis.

5. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

Omissis.».

Nota all'art. 5, comma 1:

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 maggio 2001, n. 106.

Si riporta il testo dell'art. 23-bis, comma 7, come modificato dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 31 gennaio 2005, n. 24), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (in G.U. 1 aprile 2005, n. 75):

«Articolo 23-bis

Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato

Omissis.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

Omissis.».

Note all'art. 7, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 16 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 697 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. All'onere di cui al precedente comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo della UPB 02.1.011 (cap. 700) del bilancio regionale di previsione 2014.

3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, possono concorrere, altresì, finanziamenti statali, dell'Unione europea e/o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

3-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1-bis dell'articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 77.000,00 per l'anno 2018 e di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con imputazione:

a) quanto ad euro 52.000,00 nell'anno 2018 alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”;

b) quanto ad euro 25.000,00, in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione regionale 2018-2020.

3-ter. Al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per l'importo di euro

77.000,00 nel 2018 e di euro 25.000,00 negli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie iscritto alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2018-2020.

3-quater. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 3-bis, lettera b) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..

4. Gli oneri derivanti dagli interventi per il sistema sanitario previsti agli articoli 8 e 9 (Società consortile Umbria Salute e servizi e Centrale regionale di acquisto) sono sostenuti dalle Aziende sanitarie regionali a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente, ad esse trasferite dalla Regione, della UPB 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio regionale di previsione.

4-bis. La quantificazione degli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-bis è rinviata annualmente alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 (Società consortile Umbria Digitale) è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 696 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

6. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma 5 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 (cap. 6120) del bilancio regionale di previsione 2014 denominata “Fondi speciali per le spese correnti” in corrispondenza del punto 1, lettera A della tabella A) della legge finanziaria regionale 4 aprile 2014, n. 4.

7. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 12, comma 5, derivanti dallo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria, è autorizzata la spesa fino all'ammontare di euro 110.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.005 (cap. 280) del bilancio regionale di previsione cui si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (UPB 02.1.015 - cap. 701).

8. Per gli anni 2015 e successivi l'entità della spesa di cui ai precedenti commi 1 e 5 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

9-bis. Dal 2022 la spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 01 “Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi” del bilancio regionale di previsione 2021-2023.

9-ter. L'entità della spesa di cui al comma 9-bis è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

– La legge regionale 8 marzo 2021, n. 5, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023”, è pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16.

– Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, è pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172.

Si riporta il testo dell'art. 38, comma 1, come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254) e dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199):

«Art. 38

Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

Omissis.».

Note all'art. 8, commi 1 e 2:

– Per la legge regionale 8 marzo 2021, n. 5, si vedano le note all'art. 7, alinea e parte novellistica.

– Per il testo dell'art. 16, commi 3-quater e 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9, si vedano le note all'art. 7, alinea e parte novellistica.

Note all'art. 9:

– Il testo del Capo II e degli artt. 7, 8, 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater, 10, 11 e 12 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 3), abrogato dalla presente legge dalla data del 1° gennaio 2022, è il seguente:

«[CAPO II
Riordino della filiera ICT regionale

Art. 7
Criteri generali di riordino.

1. Ai fini del riordino riguardante enti e società operanti nel settore ICT partecipate o detenute direttamente o indirettamente dalla Regione, devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:
- a) riduzione dei soggetti operanti nella filiera e realizzazione delle sinergie necessarie allo sviluppo della società dell'informazione;
 - b) razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti ed integrazione dei processi tra i vari soggetti pubblici;
 - c) valorizzazione delle professionalità e delle competenze esistenti, sviluppando i necessari centri di competenza;
 - d) miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico e ricerca delle economie di scala e di scopo.

Art. 8
Società consortile Umbria Salute e Servizi.

1. La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'in house providing, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di "Umbria Salute e Servizi".

1-bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento.

2. Umbria Salute e Servizi cura attività ed eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di front-office di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDRT, l'attuazione della digitalizzazione del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all'articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie regionali.

3. L'attività d'interesse generale si svolge anche mediatamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali:

- a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali;
- b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
- c) il supporto per l'integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali;
- d) il back office dei servizi aziendali.

3-bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della L.R. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale.

4. I consorziati di Umbria Salute e Servizi sono la Regione e tutte le Aziende sanitarie regionali.

5. Sono organi di Umbria Salute e Servizi:

- a) l'Amministratore unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

5-bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

6. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei soci consorziati o loro delegati.

7. L'Organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro.

8. [Il personale delle Aziende sanitarie regionali, della Regione e delle società partecipate può essere collocato in aspettativa senza assegni in caso di nomina come Amministratore unico nella società consortile Umbria Salute].

9. La società consortile Umbria Salute e Servizi può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza, purché i costi delle assunzioni non superino la spesa del personale dipendente e somministrato consolidata in Umbria Salute e Servizi alla data del 31.12.2018. Sono escluse dal suddetto limite di spesa le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e quelle effettuate in attuazione del comma 3-bis, del comma 9-bis del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 9-ter.

9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria Salute e Servizi oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria Salute e Servizi, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante si applica la normativa vigente in materia.

10. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l'Amministratore unico.

10-bis. [La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, opera anche attraverso la Società consortile Umbria Salute e Servizi].

10-ter. [La Società consortile Umbria Salute e Servizi, nell'espletamento della propria attività di centrale acquisti

del Presidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 del d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori all'uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario] (18).
10-quater. [La Società consortile Umbria Salute - CRAS, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18 del d.l. 189/2016 e nei limiti della copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 18, fermo restando quanto previsto dal comma 9, è autorizzata ad acquisire personale secondo le forme previste dalla normativa vigente].

Art. 9

Centrale regionale di acquisto.

1. La società consortile Umbria Salute e Servizi svolge anche le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. La società consortile Umbria Salute e Servizi è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
3. La società consortile Umbria Salute e Servizi per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, si articola in due sezioni:
 - a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;
 - b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.
4. Attraverso le sezioni indicate al comma 3, lettere a) e b), la Regione intende assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, di quelle degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e di quelle del Servizio sanitario regionale, perseguendo:
 - a) la razionalizzazione della spesa per forniture e servizi e lavori;
 - b) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;
 - c) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
 - d) la prevenzione della corruzione e del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose.
5. La società consortile Umbria Salute e Servizi, attraverso la CRAS e la CRA, quale centrale di acquisto è tenuta ad applicare la normativa prevista in materia di procedure di evidenza pubblica e della conseguente attività contrattuale, pubblicando anche tutti gli atti di gara sul proprio sito internet. Le funzioni di CRAS e CRA terminano con l'individuazione dell'aggiudicatario mentre le funzioni inerenti le fasi di esecuzione dei contratti e del loro monitoraggio restano di competenza delle amministrazioni per conto delle quali l'appalto è stato espletato.

Art. 9-bis

Convenzione.

1. La Giunta regionale con propria deliberazione:
 - a) individua le procedure di gara di propria competenza da affidare per l'espletamento a Umbria Salute e Servizi;
 - b) individua i soggetti del sistema pubblico regionale tenuti ad avvalersi di Umbria Salute e Servizi, quale centrale acquisti;
 - c) approva apposito schema di convenzione nella quale sono disciplinate le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b).

Art. 9-ter

Personale.

1. Il personale, dirigenziale e del comparto, della Regione, degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e il personale delle Aziende sanitarie regionali, con priorità per quello assegnato agli uffici che svolgono procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene messo a disposizione di Umbria Salute e Servizi per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 8 e 9 tramite l'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinata dall'articolo 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Al personale messo a disposizione che svolge, in base all'organizzazione della società consortile, i ruoli previsti dal D.Lgs. 50/2016 si applicano gli incentivi previsti dall'articolo 113 del medesimo d.lgs., nel rispetto delle modalità ivi indicate.
3. Per l'attuazione dell'interesse pubblico specifico e condiviso nell'ambito del sistema pubblico regionale, concernente la centralizzazione degli acquisti e il potenziamento delle funzioni del soggetto aggregatore, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 4, al termine dell'assegnazione temporanea il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, ha diritto a rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate agli articoli 8 e 9 la Giunta regionale, per gli eventuali fabbisogni non coperti da assegnazioni temporanee, autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente.

Art. 9-quater
Controllo analogo.

1. *La Giunta regionale e le Aziende sanitarie regionali esercitano congiuntamente su Umbria Salute e Servizi il controllo analogo in base alla normativa vigente.*

Art. 10
Verifica e monitoraggio.

1. *La Giunta regionale verifica la coerenza delle attività di CRAS e di CRA rispetto agli indirizzi ed alle direttive vincolanti regionali. In particolare sono oggetto di verifica:*

- a) i piani pluriennali di attività;*
- b) i programmi annuali di attività.*

2. *La Giunta regionale può invitare la società consortile Umbria Salute e Servizi a produrre documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità delle attività di CRAS e di CRA.*

3. *La società consortile Umbria Salute e Servizi, entro il mese di aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta da CRAS e da CRA nell'anno precedente, evidenziando in particolare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. La Giunta regionale trasmette la relazione annuale all'Assemblea legislativa.*

3-bis. *La Giunta regionale esercita, attraverso la struttura regionale competente, la funzione di indirizzo in ordine agli obiettivi strategici in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 8, comma 3-bis, attraverso specifica convenzione.*

Art. 11
Società consortile Umbria Digitale.

1. *La Regione promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Digitale" conforme al modello comunitario dell'in house providing, tramite razionalizzazione di Centralcom Spa e Webred Spa ai sensi articolo 5 della L.R. 8/2007.*

2. *Umbria Digitale eroga, secondo quanto previsto nel PDRT, servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della L.R. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della L.R. n. 8/2011, nonché del DCRU di cui all'articolo 5, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del SIRU di cui al medesimo articolo 5 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.*

3. *I soggetti pubblici soci della società consortile accedono a tutti i servizi infrastrutturali della CN-Umbria e del Data center regionale unitario.*

4. *Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle: di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.*

5. *Umbria Digitale è strumento di sistema per la promozione dello sviluppo del settore ICT locale. L'attività di sviluppo software è progressivamente affidata al mercato, anche per i programmi applicativi già realizzati.*

6. *Umbria Digitale, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.*

7. *Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle finalità della società consortile.*

8. *Sono consorziati di Umbria Digitale la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la società consortile Umbria Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti ed organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-regionali o nazionali.*

9. *Sono organi di Umbria Digitale:*

- a) l'Amministratore unico;*
- b) l'Assemblea dei consorziati;*
- c) l'Organo di controllo.*

10. *L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 9, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei consorziati.*

11. *L'Organo di controllo, di cui al comma 9, lettera c), è costituito da un solo membro.*

Art. 12

Scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria.

1. La Regione pone in essere gli atti necessari allo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria), che viene, quindi, posto in liquidazione.

2. Le funzioni del Consorzio S.I.R. Umbria di cui all'articolo 3 della L.R. 27/1998 sono svolte dalla Giunta regionale. Le attività di formazione attualmente svolte dal Consorzio S.I.R. sono affidate al Consorzio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica").

3. La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con le modalità ed i termini già previsti nella convenzione tra i soci del Consorzio stesso.

4. Gli attuali soci del Consorzio S.I.R. Umbria, in sede di prima applicazione, entrano nella società consortile Umbria Digitale, anche per garantire la continuità dei servizi in essere e per la più ampia partecipazione del sistema pubblico, e la Regione promuove tale ingresso anche mediante trasferimento delle quote di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

5. I dipendenti pubblici a tempo indeterminato alla data della risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 285 del 12 novembre 2013 del liquidando Consorzio S.I.R. Umbria che abbiano alla predetta data una anzianità di servizio di 3 anni, già assunti con selezione pubblica ed inquadrati nel contratto regione ed enti locali, sono trasferiti alla Regione come già previsto nella convenzione tra i soci del Consorzio stesso.]. Abrogato.».

- Il testo vigente dell'art. 18, comma 2 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 3), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18

Clausola valutativa.

Omissis.

2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga i seguenti elementi:

- a) risultati raggiunti a seguito dello sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale anche in relazione alla promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese, del miglioramento dei servizi resi ai cittadini e della semplificazione della pubblica amministrazione;
- b) iniziative e interventi programmati e realizzati con il PORT;
- c) attività svolte per il per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il riordino della filiera ICT regionale;
- [d] *modalità di organizzazione della CRAS per l'attivazione delle procedure relative agli acquisti, come centrale regionale, e risultati raggiunti sulla base delle finalità previste all'articolo 9, comma 3;]. Abrogata;*
- e) eventuali criticità di ordine temporale e operativo riscontrate nell'attuazione della presente legge.

Omissis.».

- La legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, recante "Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria", è pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 1998, n. 48.